



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

Regolamento Ufficiali di gara

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 109/2025 del Consiglio Federale Delibera n. 303/2025 della Giunta Nazionale del CONI	01.08.2025 29.10.2025

Indice del documento

PARTE I - GENERALE	3
Art. 1 - Costituzione, scopi e sede	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Compiti dell'Ufficiale di Gara	3
Art. 4 - Principi generali di comportamento degli Ufficiali di gara	4
Art. 5 - Verbale di Gara e documenti allegati	5
Art. 6 - Qualifiche di Ufficiale di Gara riconosciute	5
Art. 7 - Limite massimo di età d'esercizio	5
Art. 8 - Divisa Federale	6
Art. 9 - Tesseramento	6
Art. 10 - Incompatibilità	6
Art. 11 - Giudice di gara emerito	6
Art. 12 - Rimborsi spese e compensi	6
PARTE II - ACCESSO E FORMAZIONE	7
Art. 13 - Documento didattico e di valutazione	7
Art. 14 - Requisiti minimi per l'accesso alla qualifica	7
Art. 15 - Requisito preferenziale per l'accesso al corso di Giudice di Gara	7
Art. 16 - Requisiti superiori per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara	7
Art. 17 - Predisposizione del materiale didattico	8
Art. 18 - Valutazione durante le gare nazionali e gli eventi federali	8
PARTE III - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE	8
SEZIONE I - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE.....	8
Art. 19 - L'Assemblea Generale dei Giudici di Gara.....	8
Art. 20 - Norme per lo svolgimento dell'Assemblea	8
Art. 21 - La Commissione Ufficiali di Gara	9
Art. 22 - Nomina della Commissione Ufficiali di Gara.....	10
Art. 23 - Il Presidente della Commissione Ufficiali di Gara.....	11
Art. 24 - Ufficio del settore arbitrale.....	11
SEZIONE II - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	11
Art. 25 - Radicamento di un Giudice di Gara presso una Zona.....	11
Art. 26 - Le Zone arbitrali	11
Art. 27 - L'Assemblea della Zona.....	11
Art. 28 - Procedura di nomina del Responsabile Zonale	12
Art. 29 - Compiti del Responsabile Zonale.....	12
SEZIONE III - I GRUPPI DI LAVORO.....	13
Art. 30 - Creazione e nomina del gruppo di lavoro	13
Art. 31 - Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro	13
PARTE IV - FUNZIONAMENTO	13
SEZIONE I - I PROCEDIMENTI DECISIONALI DELLA COMMISSIONE	13
Art. 32 - Procedure decisionali.....	13
Art. 33 - Interpretazioni conformi.....	14
SEZIONE II - DESIGNAZIONI.....	14
Art. 34 - Designazioni	14
Art. 35 - Sostituzioni	14
SEZIONE III - ELENCHI UFFICIALI DI GARA E ASPETTATIVA	15
Art. 36 - Elenchi Ufficiali di Gara	15
Art. 37 - Presentazione della idoneità medico-sportiva	15
Art. 38 - Aspettativa	15
Art. 39 - Reintegro dall'aspettativa	16
PARTE V - PROVVEDIMENTI TECNICI	16
Art. 40 - Potere sanzionatorio	16
Art. 41 - Sanzioni senza effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara	16
Art. 42 - Sanzioni con effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara	17
Art. 43 - Ricorso in appello	17
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 44 - Disciplina di dettaglio e di raccordo	17
Art. 45 - Entrata in vigore.....	17

PARTE I - GENERALE

Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento degli eventi federali nonché di ogni attività sportiva indetta o autorizzata dalla Federazione Italiana Tiro con l'Arco (di seguito FITARCO o la Federazione), in osservanza dell'art. 3.11 dello Statuto Federale è istituito il Collegio Giudici di Gara (di seguito CGG).
2. Il CGG è la struttura della Federazione costituita da tutti gli Ufficiali di gara, regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli. Essa agisce in autonomia organizzativa interna, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente regolamento e nelle altre fonti normative federali, con attività di indirizzo e di indipendenza tecnica quanto alle attività di designazione, formazione e di valutazione.
3. Il funzionamento e la gestione del CGG avvengono per il tramite di un organo direttivo centrale, la Commissione Ufficiali di gara (d'ora in avanti CUG).
4. Il CGG svolge la propria attività in armonia con le normative CONI e federali attuando gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Federale.
5. La sede del CGG è presso la Federazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Sono Ufficiali di gara, così come definiti dallo Statuto Federale, il Giudice di Gara e il Direttore dei tiri.
2. Il Giudice di Gara è responsabile del rispetto da parte degli organizzatori, degli atleti e di quanti hanno accesso al campo di gara, dei regolamenti e delle disposizioni federali.
3. I compiti specifici degli Ufficiali di Gara sono definiti dallo Statuto, dal Regolamento Tecnico di Tiro, dal Regolamento Sportivo, dal Regolamento Organico e dal presente Regolamento.
4. Il Direttore dei Tiri, ove previsto dai regolamenti federali, è responsabile della direzione del tiro, della sorveglianza nonché dell'ordinato e sicuro svolgimento degli stessi. Questi sovrintende al funzionamento dell'impianto semaforico e dei sistemi di segnalazione, dei quali ha la responsabilità.
5. Qualora previsto dai Regolamenti Federali, il Direttore dei Tiri, può svolgere altre funzioni a lui specificamente attribuite.
6. I modi di accesso alle qualifiche di Giudice di Gara e Direttore dei Tiri sono stabiliti dal presente regolamento.
7. Ai fini del presente regolamento, si intendono per Società o Associazione Sportiva, gli enti definiti dall'articolo 7 del Regolamento Organico.

Art. 3 - Compiti dell'Ufficiale di Gara

1. Sono compiti specifici del Giudice di Gara:
 - a) accertare che la società organizzatrice abbia provveduto alla nomina del Direttore dei Tiri e del responsabile dell'organizzazione;
 - b) fermo restando la responsabilità dell'organizzatore in tema di sicurezza, verificare che siano rispettate le norme di sicurezza del campo di gara e che siano conformi alle disposizioni emanate in materia dalla FITARCO. Nel caso non si possa mettere in sicurezza il campo di tiro la gara non si potrà svolgere;
 - c) fermo restando la responsabilità dell'organizzatore in tema di assistenza sanitaria, verificare che siano state rispettate le disposizioni emanate in materia dalla FITARCO. In caso di mancata rispondenza il Giudice di gara lo segnalerà nel proprio verbale di gara con eventuale trasmissione alla Procura Federale per il tramite del Segretario Generale;
 - d) accertare che il campo di gara sia stato allestito secondo le norme previste dai Regolamenti Tecnici di Tiro;
 - e) accertare che l'attrezzatura e l'abbigliamento degli Atleti sia conforme ai Regolamenti di Tiro nelle modalità previste dai regolamenti federali;
 - f) consentire o meno l'accesso ai campi di gara a chi ne ha diritto utilizzando attrezzature e/o personale messo a disposizione dall'organizzatore;

- g) assicurare il regolare svolgimento della gara. La giuria (o il Giudice di Gara) ha la facoltà, dopo un avvertimento, di allontanare dal campo di gara un concorrente o qualsiasi altro soggetto per gravi infrazioni del regolamento o delle norme di comportamento;
 - h) accertare la regolare registrazione dei punteggi;
 - i) redigere, al termine della competizione, il verbale di gara;
 - j) adempiere ad ogni altro compito assegnato dai regolamenti federali o da disposizioni federali;
 - k) trattenersi sul campo di gara per trenta minuti, dopo l'esposizione della classifica finale, per raccogliere eventuali reclami, dichiarazioni o richieste presentate dai concorrenti.
2. È fatta salva la possibilità per ogni Giudice di Gara di esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri. Tale possibilità è garantita ai Giudici di Gara emeriti nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
 3. Ogni Giudice di Gara nominato per una competizione è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione dei vincitori della stessa.
 4. I compiti dei Direttori dei Tiri sono esplicitati nel Regolamento Sportivo e nel Regolamento Tecnico di Tiro.

Art. 4 - Principi generali di comportamento degli Ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara hanno il dovere di svolgere in modo imparziale e trasparente la loro funzione e, nell'esercizio della loro attività sportiva e tecnica, sono tutelati per la difesa della loro onorabilità e dignità.
2. Tutti gli Ufficiali di gara sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla CUG, del Codice di comportamento sportivo del CONI e del Codice Etico federale.
2. Gli Ufficiali di gara devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e rettitudine in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva a difesa della credibilità del ruolo e dell'immagine federale.
3. Gli Ufficiali di gara devono attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive.
4. Nell'ambito della propria attività devono:
 - a) dirigere le gare ed assolvere le funzioni per le quali sono stati designati;
 - b) accettare la designazione che gli perviene, salvo casi di forza maggiore da portarsi obbligatoriamente a conoscenza di chi lo ha designato in tempo utile per consentire l'eventuale sostituzione;
 - c) prestare agli arbitri che esplicano le loro funzioni la collaborazione dagli stessi eventualmente richiesta.
5. In particolare:
 - a) devono astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere pubblicamente, giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;
 - b) è vietato rilasciare interviste o dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo posta elettronica, siti internet, mailing list, gruppi di discussione, blog o simili, sia che attengano all'attività sportiva a cui si è partecipato come Ufficiali di gara sia che attengano a rapporti di amicizia o consuetudine con tecnici, dirigenti, atleti e affiliati, salvo specifica autorizzazione della CUG;
 - c) non possono rivolgersi nei confronti di colleghi o di qualunque altro tesserato della Federazione in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo arbitrale, della Federazione e dello sport in generale;
 - d) devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, all'orientamento sessuale, alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all'appartenenza a determinati gruppi sportivi degli atleti che sono chiamati ad arbitrare.
6. Gli Ufficiali di gara non possono svolgere funzioni arbitrali in nessuna attività esterna alla

giurisdizione della Federazione, nazionale o internazionale, senza la specifica autorizzazione del Presidente della CUG.

7. Gli Ufficiali di gara sono tenuti a prevenire tutte quelle situazioni in cui vengano coinvolti interessi personali, o di tesserati collegati agli stessi Ufficiali, che possano risultare in conflitto con le funzioni della figura di Ufficiale di Gara. Inoltre, è vietato fare o ricevere regali da tesserati ed affiliati alla Federazione.
8. Qualunque osservazione di carattere tecnico relativa all'operato di un collega ufficiale di gara deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Presidente della CUG ed obbligatoriamente per iscritto.
9. Pervenuta al Presidente la segnalazione scritta, questi, sentito l'interessato e conosciute le ragioni dei comportamenti segnalati, conclude la relativa istruttoria, sottoponendo la propria relazione alla CUG.

Art. 5 - Verbale di Gara e documenti allegati

1. Al termine di ogni competizione, il Giudice di Gara che designato, oppure la giuria sotto la direzione del suo Presidente, procede alla compilazione di un rapporto sullo svolgimento dell'evento, anche attraverso appositi applicativi informatici, seguendo le linee guida definite dalla Commissione Ufficiali di Gara.
2. Qualora l'evento sia particolarmente rilevante o siano accaduti fatti suscettibili di approfondimento la Commissione può richiedere la compilazione di un ulteriore rapporto dettagliato.
3. La società organizzatrice deve obbligatoriamente inviare, e ne assume la responsabilità di quanto trasmesso, almeno 48 ore prima dello svolgimento della gara, al Giudice di Gara designato, il "report preliminare di gara" per la verifica dei requisiti organizzativi compilato in tutte le sue parti allegando la lista piazzole oltre alla tabella per il calcolo del livello di rischio sanitario e la dichiarazione di organizzazione del servizio di assistenza sanitaria qualora previsto come disposto dal Regolamento Sportivo e relativa dichiarazione di responsabilità.

Art. 6 - Qualifiche di Ufficiale di Gara riconosciute

1. La Federazione Italiana Tiro con l'Arco riconosce le seguenti qualifiche di Ufficiale di Gara:
 - a) Direttore dei Tiri;
 - b) Giudice di Gara 1° livello;
 - c) Giudice di Gara nazionale;
 - d) Giudice di Gara continentale;
 - e) Giudice di Gara internazionale giovane;
 - f) Giudice di Gara internazionale;
 - g) Giudice di Gara emerito.
2. L'accesso, la progressione e il mantenimento delle qualifiche alle lettere a), b), c) e g) del precedente comma sono determinate dal presente regolamento; quelle alle lettere d), e) ed f) dalle apposite norme delle rispettive Federazioni Continentale o Internazionale.

Art. 7 - Limite massimo di età d'esercizio

1. L'età massima per poter esercitare le funzioni di Giudice di Gara è sessantacinque (65) anni e per esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri è settantacinque (75) anni. Alla fine dell'anno solare in cui l'Ufficiale di Gara ha raggiunto le età sopra menzionate, questi sarà cancellato dagli elenchi di cui all'art. 42 del presente regolamento, su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara.
2. I Giudici di Gara che sono stati cancellati dagli elenchi, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale, possono essere inseriti negli elenchi dei Direttori dei Tiri senza dover sostenere alcun esame.
3. La commissione Ufficiali di Gara ha comunque la facoltà di selezionare tra i Giudici di Gara che hanno raggiunto il limite massimo di età per l'esercizio dell'attività arbitrale, coloro che sono ritenuti in grado di poter continuare a svolgere i compiti richiesti dal ruolo proponendone i nominativi al Consiglio Federale. Tali Giudici di Gara saranno inseriti

nell'apposito elenco dei Giudici di Gara e potranno estendere di 1 (uno) anno l'attività arbitrale previa presentazione di certificato medico di idoneità agonistica biennale. L'estensione è ripetibile di anno in anno su richiesta dell'interessato alla CUG. I Giudici di Gara, in questo caso, non hanno diritto di voto nelle occasioni previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Divisa Federale

1. I Giudici di Gara e i membri delle giurie designati nelle gare inserite nei calendari federali sono tenuti ad indossare la divisa loro fornita dalla FITARCO.
2. In caso di evento internazionale, i Giudici di Gara, anche se dotati di qualifiche di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 4, indosseranno la divisa corrispondente a tale qualifica solo se staranno svolgendo le loro funzioni in uno Stato Estero, oppure la loro nomina sia stata fatta dalla Federazione Continentale o Internazionale.
3. È facoltà del Presidente della giuria designato disporre diversamente.
4. L'impiego della divisa federale al di fuori di quanto previsto dal precedente comma deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione Ufficiali di Gara.

Art. 9 - Tesseramento

1. Stante quanto previsto dagli articoli 3.11 e 3.14 dello Statuto federale, i Giudici di Gara sono inquadrati previo tesseramento e iscrizione nel relativo Albo. La decorrenza del tesseramento parte dal momento dell'inquadramento nel rispettivo Albo.
2. I possessori della qualifica di Direttore dei tiri sono inseriti nell'apposito elenco previsto dal presente regolamento e sono tesserati alla FITARCO attraverso l'Associazione sportiva cui appartengono.

Art. 10 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità degli Ufficiali di gara con altre posizioni all'interno della FITARCO sono stabilite dallo Statuto Federale all'art. 32 comma 5.
2. Gli Ufficiali di gara designati per un particolare evento, ad eccezione dei Direttori dei tiri, non possono assumere compiti organizzativi relativi all'evento stesso, né possono essere concorrenti ancorché in un turno o in una giornata diversa del medesimo evento. Qualora il Direttore dei tiri partecipi come concorrente ad un turno, nei limiti previsti dal Regolamento Tecnico di tiro, non potrà svolgere la funzione di Ufficiale di Gara nel medesimo turno e pertanto dovrà essere garantita la presenza di almeno un altro Direttore dei tiri.

Art. 11 - Giudice di gara emerito

1. Per onorare l'attività di particolare rilievo, protratta negli anni e/o per particolari meriti conseguiti, ai Giudici di Gara che, per motivi di salute, personali o per raggiunti limiti di età, non possono proseguire nell'attività, potrà essere conferito dal Presidente Federale, su proposta della Commissione Ufficiali di Gara, il titolo onorifico di Giudice di Gara emerito.
2. Il conferimento del titolo di Giudice di Gara emerito comporta la facoltà di far parte della Giuria d'Appello prevista dal Regolamento Sportivo Federale, di poter svolgere funzioni didattiche o formazione, qualora richiesto dalla Commissione Ufficiali di Gara e di poter far parte della Commissione d'Appello, cui all'articolo 43 del presente regolamento.
3. Qualora un Giudice di Gara emerito abbia ottenuto tale titolo prima del raggiungimento del limite massimo di età e le sue condizioni di salute gli permettano di rispettare le condizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento, è ammesso all'esercizio della funzione di Direttore dei Tiri fino al permanere dei requisiti elencati al presente comma. Tale facoltà non comporta alcun cambiamento di posizione all'interno degli elenchi.

Art. 12 - Rimborsi spese e compensi

1. Annualmente, il Segretario Generale, sentita la CUG, provvede a redigere il bilancio preventivo del settore arbitrale per le attività di campo ufficiali, di formazione, valutazione e di qualsiasi altro onere ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni arbitrali.

2. Il Consiglio Federale emana le disposizioni circa i rimborsi spese, la tabella delle diarie e delle loro modalità applicative spettanti per l'esercizio della funzione arbitrale.
3. L'attività arbitrali devono essere sempre ispirate a principi di buona amministrazione e di ragionevolezza, di economicità e di ottimizzazione.

PARTE II - ACCESSO E FORMAZIONE

Art. 13 - Documento didattico e di valutazione

1. A cura della Commissione Ufficiali di Gara, è redatto un documento didattico e di valutazione (d'ora in avanti DDV). Esso conterrà:
 - a) i modi di accesso alle qualifiche di Ufficiale di Gara di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'articolo 4 del presente regolamento, i criteri di selezione dei candidati e le modalità di esame per l'assunzione della qualifica, in armonia con le prescrizioni dettate dal presente regolamento;
 - b) gli argomenti che sarà necessario trattare durante ogni corso di formazione per gli Ufficiali di Gara di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, nonché le modalità di composizione della Commissione esaminatrice e della Commissione docente di ogni tipo di corso. Conterrà inoltre gli argomenti e le modalità di esame per il passaggio alla qualifica di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - c) le modalità di verifica periodica della preparazione teorica di ogni singolo Ufficiale di Gara, che dovrà essere effettuata almeno una volta ogni due anni, nonché le modalità e i criteri con cui verrà disposta una eventuale valutazione sul campo dell'operato degli stessi, la designazione dei soggetti deputati a svolgere tali verifiche, nonché le modalità con cui il mancato superamento della verifica stessa porterà una eventuale retrocessione nelle qualifiche o una sospensione dagli elenchi;
 - d) ogni altra informazione ritenuta utile.
2. La durata del documento è quadriennale. Tuttavia fino alla predisposizione del successivo, il precedente DDV resta in vigore.
3. La validità del documento è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 14 - Requisiti minimi per l'accesso alla qualifica

1. Sono requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara e di Direttore dei tiri l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere tesserati alla Federazione da almeno due anni consecutivi ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 15 - Requisito preferenziale per l'accesso al corso di Giudice di Gara

1. Sarà considerato titolo preferenziale, in caso sia necessaria una selezione per l'accesso ai corsi per l'ottenimento della qualifica di Giudice di Gara, il possesso della qualifica di Direttore dei Tiri.

Art. 16 - Requisiti superiori per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara

1. Per accedere alla qualifica di Giudice di Gara nazionale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara 1° livello da almeno due anni consecutivi a valere dalla data di svolgimento dell'esame e aver superato la valutazione prevista per tale accesso dal DDV.
2. Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara continentale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara nazionale da almeno due anni consecutivi a valere dalla data di svolgimento dell'esame e aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal DDV. Questi dovrà inoltre soddisfare i requisiti stabiliti dai competenti regolamenti WAE.
3. Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara internazionale, il candidato deve essere in possesso della qualifica di Giudice di Gara continentale da almeno due anni consecutivi a valere dalla data di svolgimento dell'esame ed aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal DDV. Questi dovrà inoltre soddisfare i requisiti stabiliti dai competenti regolamenti WA.

4. Per accedere al corso per ottenere la qualifica di Giudice di Gara internazionale giovane, il candidato deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal competente regolamento della WA ed aver superato la selezione indetta dalla Commissione Ufficiali di Gara, secondo le linee guida sancite dal DDV. Qualora il soggetto che acquisisce la qualifica non sia in possesso di una delle qualifiche di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 6 del presente Regolamento, a questi non sarà applicato il comma quinto del presente articolo ed egli non potrà svolgere le sue funzioni in gare che non siano eventi internazionali giovanili.
5. Quando un Giudice di Gara assume una delle qualifiche ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, a questi è attribuita automaticamente dalla Commissione Ufficiali di Gara, la qualifica nazionale, che mantiene automaticamente finché permane nelle qualifiche di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 6 del presente regolamento.
6. È facoltà della Commissione Ufficiali di Gara esonerare i Giudici di Gara di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 6 dalle verifiche periodiche nella misura in cui tali verifiche siano già svolte dalla federazione sovranazionale.

Art. 17 - Predisposizione del materiale didattico

1. È compito della Commissione Ufficiali di Gara predisporre un adeguato e aggiornato materiale didattico che consenta a chi deve curare la formazione, sia iniziale che continua, di poter svolgere adeguatamente il suo compito.
2. Tale materiale sarà messo a disposizione, dalla Commissione Ufficiali di Gara, almeno ai soggetti designati per la cura delle attività didattiche secondo il DDV.

Art. 18 - Valutazione durante le gare nazionali e gli eventi federali

1. Quando il Giudice di Gara 1° livello o nazionale è impegnato in gare di calendario nazionale, internazionale o in eventi federali, sarà redatto un rapporto sul suo operato, da parte del Presidente della giuria e inviato alla Commissione Ufficiali di Gara.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

SEZIONE I - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 19 - L'Assemblea Generale dei Giudici di Gara

1. L'Assemblea Generale dei Giudici di gara è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli elenchi ufficiali ai sensi del presente regolamento. Essa viene indetta dal Consiglio Federale ed è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; ad essa ha diritto di assistere il Rappresentante Permanente del Consiglio Federale.
2. All'Assemblea spetta il compito di eleggere i due commissari della Commissione Ufficiali di Gara ai sensi del presente regolamento.
3. L'Assemblea dei Giudici di Gara è convocata e presieduta dal Presidente nominato o, in sua assenza, dal Presidente Federale. Di essa è redatto sommario verbale da trasmettere alla Segreteria Generale.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che verbalizza lo svolgimento dei lavori e, in fase elettiva, un collegio di 3 scrutatori scelti tra gli aventi diritto a voto.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Giudici di Gara iscritti negli elenchi ad eccezione dei Giudici di Gara che hanno superato il limite massimo di età di esercizio e dei Giudici di Gara in aspettativa.
6. Il Presidente dirige l'assemblea e adotta i provvedimenti opportuni per il corretto svolgimento della stessa.

Art. 20 - Norme per lo svolgimento dell'Assemblea

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ogni Giudice di Gara elettore può esprimere una sola preferenza.
2. Ogni Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare un

- altro Giudice di Gara presente alla votazione: ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
3. Può candidarsi alla carica di commissario qualsiasi Giudice di Gara, avente diritto a voto, che:
 - a) sia in possesso almeno della qualifica di Giudice di gara nazionale da almeno due anni consecutivi al momento della convocazione dell'Assemblea;
 - b) non abbia già svolto tale incarico per un periodo uguale o superiore ad otto anni, anche non continuativi;
 - c) non raggiunga il limite massimo d'età d'esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
 4. Sono eletti Commissari i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità:
 - a) sarà eletto Commissario il candidato con la qualifica più elevata;
 - b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Commissario il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
 - c) qualora la parità persista, sarà eletto Commissario il candidato più anziano di età anagrafica.
 5. La decisione è comunicata dal Presidente dell'assemblea al Consiglio Federale attraverso la trasmissione del verbale assembleare.
 6. Le modalità di svolgimento dell'assemblea in fase elettiva, così come le norme per la presentazione della candidatura e le votazioni sono deliberate dal Consiglio Federale e contenute nella convocazione dell'Assemblea Generale.

Art. 21 - La Commissione Ufficiali di Gara

1. La Commissione Ufficiali di gara resta in carica per l'intero quadriennio olimpico; i suoi componenti decadono per dimissioni, revoca da parte del Consiglio Federale per giustificati motivi ovvero per la violazione delle norme e dell'ordinamento sportivo o per decadenza dello stesso Consiglio Federale.
2. In caso di dimissioni, impedimento definitivo o di cessazione per qualsiasi causa:
 - a) del Presidente o della metà più uno dei componenti dell'organo, si avrà la decadenza immediata dello stesso,
 - b) di uno o più commissari, si procede alla cooptazione del primo dei non eletti purchè abbia ricevuto almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti nella precedente votazione; qualora questo non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea Generale. Qualora la dimissione avvenga a meno di 12 mesi dalla scadenza del mandato della CUG non si procederà alla convocazione dell'Assemblea.
3. Qualora si verifichi la decadenza della CUG il Consiglio Federale nominerà un Commissario Straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dello stesso organo.
4. Il procedimento per il rinnovo della CUG, da adottarsi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui sono programmati i Giochi Olimpici, è indetto con provvedimento del Consiglio Federale attraverso la nomina del Presidente e si svolge nel rispetto delle forme previste dal presente regolamento. Da tale momento è da considerarsi decaduta la precedente CUG ed ogni attività, sino allo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Giudici di gara, è svolta dal Presidente nominato.
5. La CUG, così come previsto dal Regolamento Organico, è composta da:
 - a) Un Presidente, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e in possesso preferibilmente almeno della qualifica di Giudice di Gara continentale o, in subordine, della qualifica di Giudice di Gara nazionale, che potrà accettare o meno l'incarico entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina;
 - b) Da tre membri di cui 2 eletti dall'Assemblea degli Ufficiali di gara ed 1 nominato dal Presidente Federale in rappresentanza del Consiglio Federale;
 - c) Eventuali membri italiani della Commissione Arbitri delle federazioni internazionali cui la FITARCO aderisce.
6. Le competenze della Commissione Ufficiali di gara sono stabilite dai regolamenti federali.
7. La CUG deve improntare la propria azione al rispetto della trasparenza, del merito nonché

- ispirata ai principi del settore arbitrale come indicati nel presente regolamento e garantendo un adeguata formazione e valutazione degli Ufficiali di Gara.
8. La CUG si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno 4 volte l'anno fornendo adeguato preavviso.
 9. Sono valide le riunioni in videoconferenza a condizione che il verbale della riunione riepilogativo delle decisioni assunte sia sottoscritto da tutti i componenti presenti. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti comprendendo il Presidente.
 10. La CUG decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
 11. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Commissario con la qualifica più elevata e comunque secondo i criteri previsti dall'art. 20 comma 4.
 12. Delle riunioni della Commissione Ufficiali di Gara è redatto verbale a cura dell'ufficio del settore arbitrale o, qualora questo non sia possibile, a cura di un soggetto nominato dal Presidente della Commissione. In rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, un estratto riassuntivo del verbale deve essere reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i tesserati arbitri nelle forme e nelle modalità che saranno concordate con la Federazione.
 13. La CUG svolge i seguenti compiti:
 - a) Provvede al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento, all'aggiornamento nonché alla valutazione degli Ufficiali di gara;
 - b) Elabora e propone al Consiglio Federale i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli ufficiali di gara
 - c) Trasmette al Consiglio Federale, al termine della stagione sportiva, una relazione sull'attività e sul funzionamento della CUG;
 - d) Controlla l'operato degli ufficiali di gara in tutte le attività sportive e vigila sull'applicazione e sull'interpretazione di tutta la normativa tecnica federale;
 - e) Svolge la funzione di coordinamento nei confronti delle strutture territoriali rappresentate dai Responsabili Zonali;
 - f) Propone la nomina del Giudice di gara emerito come previsto all'art. 11 del presente regolamento;
 - g) Vigila sull'operato dei Responsabili Zonali e può proporre al Consiglio Federale di provvedere alla revoca motivata;
 - h) Sottopone al Consiglio Federale proposte di modifica del presente regolamento;
 - i) Sentito il Presidente Federale, adotta i provvedimenti che non siano in contrasto con lo Statuto Federale nonché i regolamenti federali diretti al buon funzionamento del settore arbitrale e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale per i quali è necessario il provvedimento da parte del Consiglio Federale;
 - j) Svolge ogni altro compito previsto dai regolamenti federali in coerenza con le funzioni dell'organo.
 14. Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione Ufficiali di gara si avvale dell'organizzazione centrale e periferica federale, nonché del supporto dei Responsabili Zonali, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
 15. Pur nell'autonomia prevista dallo Statuto, la Commissione Ufficiali di gara, nello svolgimento dei propri compiti, dovrà seguire gli indirizzi generali eventualmente previsti dal Consiglio Federale nonché, le indicazioni della Commissione Arbitri della WA e WAE.

Art. 22 - Nomina della Commissione Ufficiali di Gara

1. Una volta ricevuto il verbale dell'Assemblea Generale dei Giudici di gara in fase elettiva, espletati le necessarie verifiche, il Consiglio Federale procede alla ratifica dell'elezione dei Commissari e alla nomina della Commissione Ufficiali di Gara.
2. La Commissione Ufficiali di Gara entra in carica dal giorno successivo alla nomina da parte del Consiglio Federale, ed è tempestivamente comunicata agli interessati, a tutti i Giudici di Gara, a tutti gli Organi Federali ed a tutti i Presidenti delle Società e Associazioni Sportive affiliate.

Art. 23 - Il Presidente della Commissione Ufficiali di Gara

1. Il Presidente della CUG è il responsabile del settore arbitrale nei confronti del Consiglio Federale e dei tesserati arbitri.
2. Il Presidente:
 - a) Sovrintende il funzionamento della CUG, provvede alla sua convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e vigila affinché le decisioni siano eseguite;
 - b) Stabilisce i compiti da affidare ai componenti della CUG, dandone comunicazione al Consiglio Federale nella sua prima riunione utile oltre ad informare il corpo arbitrale;
 - c) Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale e programma l'attività del settore;
 - d) partecipa alla Consulta degli organi territoriali;
 - e) ha il dovere di vigilanza verso tutti i componenti del settore arbitrale.
3. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - Ufficio del settore arbitrale

1. Tutte le comunicazioni riguardanti la posizione di un Ufficiale di Gara negli elenchi ufficiali stabiliti in base al presente regolamento, nonché tutti i verbali delle assemblee tenutesi ad ogni livello, debbono essere inviate alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio del settore arbitrale.

SEZIONE II - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 25 - Radicamento di un Giudice di Gara presso una Zona

1. Un Giudice di Gara è radicato nella Zona che ricomprende il comune dove risiede.
2. Qualora un Giudice di Gara abbia il domicilio in una Zona differente da quella presso la quale risulta essere residente, può presentare domanda alla Commissione Ufficiali di Gara, per il tramite dell'Ufficio del settore arbitrale, per poter essere assegnato alla Zona presso la quale ha il domicilio.

Art. 26 - Le Zone arbitrali

1. Ai fini di una ottimale gestione dell'attività arbitrale sul territorio nazionale, il Collegio è suddiviso, di norma su base quadriennale, in Zone che corrispondono agli ambiti regionali ovvero all'accorpamento di più regioni.
2. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione Ufficiali di Gara, può proporre al Consiglio Federale l'accorpamento di più Zone o la divisione di esse, allo scopo di migliorarne il funzionamento, sia in termini numerici sia di localizzazione geografica. Il Consiglio Federale, sentiti i Presidenti di Comitato Regionale coinvolti nella modifica, può accogliere la proposta.
3. Con la decisione che modifica le Zone, la Commissione Ufficiali di Gara di concerto con la Segreteria Generale fissa anche la data entro cui dovrà avvenire l'adunanza dell'assemblea dei Giudici di Gara delle Zone nuovamente formate acciocché esse procedano all'elezione dei nuovi responsabili.
4. Organi della Zona sono:
 - a) L'Assemblea della Zona, che comprende tutti i Giudici di Gara incardinati presso di essa secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del presente regolamento;
 - b) Il Responsabile Zonale, con funzioni esecutive, i cui compiti sono definiti dal presente regolamento.
5. Le procedure di nomina seguite saranno quelle definite dall'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 27 - L'Assemblea della Zona

1. L'Assemblea della Zona è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli Elenchi Ufficiali ai sensi del presente regolamento e radicati presso la Zona a cui l'Assemblea riferisce. In essa hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara della Zona ai sensi dell'articolo

- 25 del presente regolamento ad eccezione dei Giudici di gara in aspettativa.
2. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Responsabile Zonale.
 3. Essa è convocata, entro il termine stabilito al primo comma dell'art. 28, dal Presidente del Comitato Regionale su cui tale Zona insiste, a cui spetta la presidenza della stessa. Qualora la Zona sia composta da più di un ambito regionale, la convocazione è fatta di concerto tra i Presidenti di Comitato Regionale, che sceglieranno tra di loro il Presidente della stessa. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i Presidenti di Comitato Regionale, la data dell'assemblea sarà fissata dal Rappresentante Permanente del Consiglio Federale e la presidenza dell'assemblea stessa spetterà ad un soggetto da questi designato.
 4. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea, così come le norme per la presentazione della candidatura e le votazioni sono deliberate dal Consiglio Federale e contenute nella convocazione dell'Assemblea.
 5. Dell'assemblea è redatto verbale ad opera del Presidente della stessa e trasmesso alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale per la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.

Art. 28 - Procedura di nomina del Responsabile Zonale

1. Una volta insediatasi, la Commissione Ufficiali di Gara fissa un termine entro il quale dovranno essere nominati i Responsabili Zonali.
2. Di tale decisione è data comunicazione ai presidenti dei Comitati Regionali FITARCO e tutti i Giudici di Gara, nonché al Consiglio Federale, per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale.
3. Può svolgere la funzione di Responsabile Zonale ogni soggetto con almeno la qualifica di Giudice di gara nazionale valida per tutto il quadriennio.
4. Qualora tra i Giudici di Gara radicati nella zona e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 non vi sia alcun candidato per svolgere tale incarico sarà disposto dalla Commissione Ufficiali di Gara la nomina di un commissario per la durata massima di un anno.
5. Se una Zona viene a trovarsi senza il proprio Responsabile, per dimissioni, per perdita della qualifica minima prevista, in caso di modifica dei territori componenti la zona arbitrale, per gravi inadempienze o comunque in caso di impossibilità di funzionamento la CUG nominerà tempestivamente un commissario che ne svolgerà la funzione per il tempo ritenuto idoneo, che comunque non potrà eccedere la durata del mandato della Commissione stessa.
6. Il Commissario è revocabile e sostituibile in qualsiasi momento dall'organismo che lo ha nominato.
7. La nomina del Responsabile Zonale avviene ad opera dell'Assemblea della Zona e viene ratificata dal Consiglio Federale.
8. È eletto Responsabile Zonale il Giudice di Gara che ottiene il maggior numero di voti. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. In caso di parità tra più candidati:
 - a) sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con la qualifica più elevata;
 - b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
 - c) qualora la parità persista, sarà eletto Responsabile Zonale il candidato più anziano di età anagrafica.
9. Un Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara ed appartenente alla sua stessa Zona, presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.

Art. 29 - Compiti del Responsabile Zonale

1. Compiti primari del Responsabile Zonale Giudici di Gara sono:
 - a) designare, i Giudici di Gara per le gare previste dall'art. 34 comma 1, lett. b del presente regolamento;
 - b) d'intesa con i Comitati Regionali competenti per territorio promuovere corsi finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di Giudice di Gara 1° livello e di Direttore dei Tiri;
 - c) effettuare la biennale verifica delle competenze dei Direttori dei Tiri nello svolgimento dei loro compiti come stabilito dal presente regolamento e seguendo le

- linee guida definite dal DDV.
- d) diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione dei Regolamenti presso le Società o Associazioni Sportive affiliate d'intesa con i Comitati Regionali;
 - e) collaborare con la Commissione Ufficiali di Gara nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali.
2. Nell'espletamento dei loro compiti i Responsabili Zonali si avvalgono dell'organizzazione periferica federale.

SEZIONE III - I GRUPPI DI LAVORO

Art. 30 - Creazione e nomina del gruppo di lavoro

1. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione Ufficiali di Gara può decidere la costituzione di un gruppo di lavoro cui affidare parte dei propri compiti.
2. Il Presidente della Commissione Ufficiali di Gara crea il gruppo di lavoro, descrive i compiti che questo sarà chiamato ad esercitare, nomina il suo responsabile tra uno dei membri della Commissione Ufficiali di Gara ed eventualmente il numero massimo di collaboratori che potranno farne parte.
3. Il responsabile procede alla nomina dei membri del gruppo di lavoro, tenendo conto delle necessità e delle qualità di ognuno, tra i Giudici di Gara iscritti negli elenchi e comunica la sua scelta per iscritto alla Commissione per approvazione ed ai diretti interessati.
4. I Giudici di Gara nominati hanno 2 giorni dalla ricezione della nomina, per accettare l'incarico comunicandolo per iscritto al responsabile, che provvede, una volta ottenute sufficienti accettazioni per formare il gruppo, a rendere noto all'ufficio del settore arbitrale e agli altri membri della Commissione Ufficiali di Gara, i nomi dei componenti del gruppo di lavoro da lui coordinato.
5. L'appartenenza ad un gruppo di lavoro non comporta alcuna incompatibilità ulteriore rispetto a quelle previste per i semplici Giudici di Gara.
6. Perché un gruppo di lavoro possa accedere alla richiesta di rimborso spese alla FITARCO, la sua decisione di nomina deve avere ottenuto il parere favorevole da parte della Segreteria Generale.

Art. 31 - Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro

1. Il responsabile del gruppo di lavoro stabilisce i modi di funzionamento del gruppo in piena autonomia, nel modo che ritiene più opportuno per raggiungere gli obiettivi per esso fissati, è responsabile del suo corretto funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi per esso prefissati di fronte alla Commissione.
2. Ogni attività del gruppo di lavoro non impegna in alcun modo la Commissione Ufficiali di Gara ed i suoi atti hanno rilevanza esclusivamente interna.
3. Nessuna funzione decisionale è delegabile dalla Commissione Ufficiali di Gara, la quale può comunque affidare ad un gruppo di lavoro lo svolgimento di attività preliminari ad una sua decisione, negli ambiti in cui essa è competente.

PARTE IV - FUNZIONAMENTO

SEZIONE I - I PROCEDIMENTI DECISIONALI DELLA COMMISSIONE

Art. 32 - Procedure decisionali

1. Per tutte le decisioni che non riguardino l'approvazione del documento didattico e di valutazione, le azioni disciplinari e la cooptazione di suoi membri, le decisioni possono essere adottate anche per iscritto, su iniziativa del Presidente che provvede a comunicare la proposta di decisione a tutti i membri e ad acquisire in maniera certa il loro parere.
2. La decisione si considererà presa al momento della ricezione da parte del Presidente dell'ultimo voto, che deve annotare la data e l'ora della stessa.
3. Qualora si debba procedere all'approvazione del documento didattico e di valutazione è richiesto il parere favorevole del Rappresentante Permanente del Consiglio, che deve essere espresso entro 30 giorni dalla approvazione del documento da parte della

- Commissione Ufficiali di Gara, per iscritto.
4. Trascorso questo termine senza alcuna comunicazione da parte di questi, il parere sarà considerato positivo ed acquisito.
 5. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, nulla osta a che la Commissione Ufficiali di Gara proceda ad una ripartizione dei compiti ad essa assegnati tra i propri membri, purché questo non comprometta la collegialità delle decisioni dalla stessa prese.

Art. 33 - Interpretazioni conformi

1. Qualora insorga una differenza di interpretazione nell'applicare una norma tra più Giudici di Gara, la Commissione Ufficiali di Gara, decidendo a maggioranza dei suoi membri, può esprimere una interpretazione conforme.
2. Tale interpretazione è tempestivamente comunicata dal Presidente della CUG al Consiglio Federale per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale per la necessaria adozione e comunicazione ai tesserati interessati.

SEZIONE II - DESIGNAZIONI

Art. 34 - Designazioni

1. I collegi arbitrali per le gare iscritte:
 - a) nel calendario internazionale, nazionale e per gli eventi federali sono designate dalla Commissione Ufficiali di Gara in base a quanto previsto dal Regolamento Sportivo. In caso di eventi federali, la stessa provvede a nominare anche uno o più Giudici di Gara con la funzione di Direttori dei Tiri, nonché, qualora lo ritenga necessario, un Giudice di Gara che svolga le funzioni di Coordinatore, che assorbe in sé anche le funzioni di Presidente della giuria.
 - b) nel calendario interregionale e sperimentale (in quest'ultimo caso qualora richiesto dall'organizzatore della gara) sono designate dal Responsabile Zonale competente per territorio ovvero a cui appartiene la regione in cui viene svolta la competizione e trasmesse alla Commissione Ufficiali di Gara. Le giurie sono formate, di norma, da Giudici di Gara appartenenti alla Zona in cui la gara si svolge e, nel caso in cui ciò risulti impossibile, da Giudici di Gara delle Zone limitrofe in piena rispondenza al criterio di economicità.
2. Le funzioni di coordinatore saranno affidate dalla Commissione Ufficiali di Gara a membri della Commissione stessa o a Giudici di Gara di provata affidabilità ed esperienza in possesso di una qualifica almeno nazionale.
3. Qualora il numero di partecipanti iscritti renda, in base al Regolamento Sportivo, necessario un ulteriore Giudice di Gara, le associazioni organizzatrici sono tenute a segnalare tempestivamente tale necessità al Responsabile Zonale in tempo utile. Allo stesso modo qualora il tipo di evento o i regolamenti FITARCO, WAE e/o WA lo richiedano, si procederà analogamente.
4. Le designazioni per tutte le gare saranno pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione e avranno valore di convocazione. Sarà onere del Giudice di Gara la consultazione periodica delle designazioni.
5. La mancata disponibilità ad arbitrare gare da parte di un Giudice di Gara, protratta per un periodo superiore a sei mesi, può comportare provvedimenti disciplinari comminati dai competenti organi di giustizia federale.

Art. 35 - Sostituzioni

1. I Giudici di Gara designati che non potessero arbitrare nella gara loro assegnata, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Ufficiali di Gara (per le gare di calendario nazionale e internazionale) o al Responsabile Zonale (per le gare di calendario interregionale), per consentire la designazione di un sostituto.
2. Reiterate e ritardate mancate comunicazioni possono comportare provvedimenti disciplinari da parte dei competenti organi di giustizia federali.
3. Se all'ora d'inizio dei tiri nessun membro della giuria si è presentato, la società sportiva organizzatrice propone alle altre associazioni partecipanti il nominativo di un Giudice di

Gara o di un Direttore dei tiri in sostituzione. In caso di accettazione da parte della maggioranza delle stesse società ne viene data tempestiva comunicazione al Responsabile zonale. Qualora tale sostituto risulta essere un Giudice di Gara, la gara sarà ritenuta valida a tutti gli effetti; in caso contrario la gara non potrà essere omologata.

SEZIONE III - ELENCHI UFFICIALI DI GARA E ASPETTATIVA

Art. 36 - Elenchi Ufficiali di Gara

1. Presso la FITARCO sono predisposti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Ufficiali di Gara due elenchi con tutti i dati rilevanti degli Ufficiali di Gara abilitati:
 - a) un elenco dei Giudici di Gara, suddiviso per qualifiche arbitrali;
 - b) un elenco dei Direttori dei Tiri suddiviso per ambiti regionali di appartenenza.
2. Le modifiche degli elenchi hanno effetto solo dopo essere state approvate dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Ufficiali di Gara.
3. I Giudici di Gara che non desiderano più possedere la qualifica o che abbiano raggiunto i limiti di età previsti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, possono, previa richiesta scritta alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio del settore arbitrale, assumere quella di Direttore dei Tiri senza dover sostenere alcun esame, purché non siano soggetti a procedimento disciplinare.
4. Qualora un Giudice di Gara presenti la richiesta di cui al comma precedente, la Commissione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti, dispone la sua iscrizione nell'elenco dei Direttori dei Tiri.
5. Non è possibile essere iscritti a più di un elenco.
6. L'iscrizione ad un elenco è condizione necessaria per poter essere membri del Collegio Giudici di gara ed esercitarne i derivanti diritti. La sospensione dagli elenchi comporta la sospensione dell'appartenenza al Collegio.
7. I Giudici di gara che per due anni non hanno svolto nessuna attività arbitrale di campo, senza aver fatto adeguata comunicazione al riguardo, saranno cancellati definitivamente dagli elenchi.

Art. 37 - Presentazione della idoneità medico-sportiva

1. L'iscrizione e la permanenza degli Ufficiali di Gara negli elenchi di cui al precedente articolo è subordinata, oltre che al possesso della qualifica di Ufficiale di Gara richiesta per farvi parte, alla presentazione del:
 - a) certificato di idoneità medico sportiva agonistica per i Giudici di gara;
 - b) certificato di idoneità medico sportiva non agonistica per il Direttore dei tiri (idoneità medico sportiva agonistica qualora intenda svolgere attività come atleta).
2. È compito di ogni Giudice di Gara far pervenire tempestivamente all'ufficio del settore arbitrale la propria certificazione di idoneità.
3. Qualora un Giudice di Gara non ottemperi a tale dovere, questi sarà, su iniziativa della Commissione Ufficiali di Gara, posto immediatamente in aspettativa dal giorno della scadenza del suo certificato di idoneità fino a quando non presenterà idonea certificazione.
4. L'essere posti in aspettativa per questa ragione non esime da alcuno degli effetti previsti per tale regime dal presente regolamento.

Art. 38 - Aspettativa

1. I Giudici di Gara possono richiedere, per particolari e giustificati motivi, un periodo di aspettativa durante il quale saranno sospesi temporaneamente dagli elenchi ufficiali quindi dall'attività arbitrale.
2. Per far ciò dovranno inviare alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale, apposita richiesta formale dove dovrà essere specificato il periodo. Successivamente al vaglio da parte della Commissione, l'ufficio darà riscontro alla richiesta inviata con immediata esecutività; la decisione sarà comunicata alla prima riunione utile del Consiglio Federale per la relativa presa d'atto.
3. L'aspettativa può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno per un periodo minimo di un mese, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi purché una sola volta

nell'arco di quattro anni.

4. I periodi durante i quali i Giudici di Gara sono in aspettativa non sono utili al fine del calcolo dell'anzianità di qualifica da essi posseduta; allo stesso modo in tale periodo il Giudice di gara non ha diritto di voto nelle occasioni previste dal presente regolamento.
5. Durante l'aspettativa il Giudice di Gara non può esercitare le funzioni di Direttore dei Tiri.

Art. 39 - Reintegro dall'aspettativa

1. Terminato il periodo di aspettativa un Giudice di Gara, per poter riprendere la propria attività ed essere reinserito nell'elenco dovrà sostenere appositi esami secondo i seguenti criteri. Se l'Ufficiale di Gara ha usufruito di un periodo di aspettativa
 - a) da 1 mese a 12 mesi: dovrà effettuare un colloquio orale valutato da una Commissione d'esame nominata dalla CUG;
 - b) da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi: rientro con superamento di un test scritto di conferma del livello con spese a proprio carico;
 - c) oltre i 24 mesi: dovrà partecipare nuovamente ad un corso giudici di gara sostenendo gli esami previsti per tale corso perdendo ogni qualifica precedentemente ottenuta.
2. Qualora la prova d'esame di reintegro dovesse essere programmata entro i 6 mesi antecedenti la prova di verifica biennale, questa verrà sostenuta una sola volta ottenendo validità per entrambe le sessioni d'esame.

PARTE V - PROVVEDIMENTI TECNICI

Art. 40 - Potere sanzionatorio

1. La Commissione Ufficiali di Gara è competente a valutare le violazioni al Regolamento Tecnico di Tiro e Sportivo da parte degli Ufficiali di Gara.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare con particolare riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva, rilevabili dai verbali di gara, dalle segnalazioni di Organi federali o di tesserati, sono giudicate dagli Organi di Giustizia federale. In questo caso la Commissione provvederà a segnalarne i fatti per il tramite del Segretario Generale.
3. Chiunque può riferire alla Commissione Ufficiali di Gara, fatti che ritiene rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni di natura tecnica rispetto ad un Ufficiale di Gara.
4. Qualora la segnalazione venga ritenuta accoglibile, la Commissione Ufficiale di gara dovrà inviare comunicazione di avvio del procedimento all'Ufficiale di gara interessato, in forma scritta e per il tramite dell'ufficio del settore arbitrale. Questo potrà presentare osservazioni così come richiedere di visionare i documenti che costituiscono il fascicolo disciplinare.
5. Una volta conclusa l'istruttoria, la Commissione Ufficiali di gara, potrà archiviare il procedimento o, in alternativa, comminare una o più sanzioni previste dagli articoli seguenti. La decisione, motivata, viene tempestivamente comunicata all'Ufficiale di gara e alla Segreteria Generale.
6. Qualora la procedura interessi un membro della Commissione Ufficiali di gara, le funzioni vengono svolte dalla stessa Commissione ad esclusione del componente interessato. Qualora la notizia di infrazione coinvolga più di un membro della Commissione Ufficiali di Gara, sarà cura del Presidente Federale nominare una Commissione composta da tre membri di provato equilibrio e perizia che si sostituisce integralmente alla Commissione Ufficiali di gara per le attività codificate negli articoli seguenti.

Art. 41 - Sanzioni senza effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara

1. La Commissione Ufficiali di Gara, nello svolgere le sue funzioni, può comminare le seguenti sanzioni senza effetto sugli elenchi ufficiali di cui al presente regolamento:
 - a) Ammonizione: decisione in cui si richiama l'Ufficiale di Gara ad un comportamento maggiormente responsabile nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.
 - b) Diffida: decisione in cui si richiama l'Ufficiale di Gara ad un comportamento maggiormente responsabile nell'ambito dell'esercizio delle funzioni. Di tale decisione è fatta annotazione negli elenchi Ufficiali di Gara per un periodo di un anno.

Art. 42 - Sanzioni con effetto sugli elenchi Ufficiali di Gara

1. La Commissione Ufficiali di Gara, nello svolgere le sue funzioni, può comminare le seguenti sanzioni con effetto sugli elenchi ufficiali di cui al presente regolamento:
 - a) Esame di qualifica: decisione in cui si stabilisce una data nella quale l'Ufficiale di Gara sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà affrontare un esame per dimostrare la sua idoneità a mantenere le qualifiche in suo possesso entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora l'esito dell'esame fosse negativo, la Commissione Ufficiali di Gara può decidere alternativamente di retrocedere l'Ufficiale di Gara ad una qualifica inferiore oppure porlo in aspettativa per un periodo massimo di sei mesi prima di fargli sostenere l'esame un'altra volta. Se dall'esame risultasse ancora una volta non idoneo, il Giudice di Gara verrà cancellato dall'elenco apposito. La collocazione in aspettativa ai sensi del presente comma può essere decisa una sola volta. La composizione della Commissione deputata all'esame ed ogni altra informazione utile sono definite dal DDV. Finché non ha sostenuto l'esame di qualifica l'Ufficiale di Gara è posto in aspettativa dalla Commissione Ufficiali di Gara, che provvede a comunicare il fatto anche al responsabile Zonale competente affinché questi sostituisca l'Ufficiale di Gara sospeso in tutte le gare in cui questi è designato per il periodo di tempo in cui dura la sua sospensione;
 - b) Sospensione dall'elenco: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale si sospende dagli elenchi un Ufficiale di Gara per un periodo massimo di un anno. Tale sospensione produce gli effetti dell'aspettativa ai sensi del presente regolamento;
 - c) Retrocessione dalle qualifiche: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale un Giudice di Gara nazionale è retrocesso alla qualifica di 1° livello ed un Giudice di Gara 1° livello è retrocesso alla qualifica di Direttore dei Tiri;
 - d) Estromissione: decisione della Commissione Ufficiali di Gara con la quale un Ufficiale di Gara è cancellato dagli elenchi ufficiali previsti dal presente regolamento, perdendo ogni qualifica di Ufficiale di Gara da questi posseduta.

Art. 43 - Ricorso in appello

1. In caso di comminazione di sanzioni previste dall'art. 42 è ammesso ricorso, previo versamento di una tassa di € 300,00 versata contestualmente alla sua presentazione a pena di inammissibilità, ad una Commissione d'appello costituita da tre membri in possesso della qualifica di Giudice di Gara nazionale, internazionale o emerito: uno indicato dalla Commissione Ufficiali di Gara, uno dall'appellante individuato nell'atto di ricorso ed uno dal Presidente Federale.
2. Il ricorso va presentato all'ufficio del settore arbitrale a mezzo PEC entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento.
3. I membri della Commissione d'Appello così nominati eleggono al loro interno il presidente che ne dirige i lavori. In caso di parità, è eletto presidente il Giudice di Gara con la qualifica più elevata; a parità di qualifica, il Giudice di Gara che possiede la qualifica da maggior tempo; in caso di ulteriore parità, il Giudice di Gara più anziano.
4. La tassa d'appello prevista al comma 1 è anticipata dall'appellante che ha diritto alla parziale o totale rifusione da parte della Federazione solo in caso di accettazione, parziale o totale delle sue richieste d'appello con determinazione propria della Commissione d'Appello.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Disciplina di dettaglio e di raccordo

1. La Commissione Ufficiali di Gara è autorizzata a stabilire una disciplina di raccordo in deroga al presente regolamento con lo scopo di facilitarne la prima applicazione e la conformità ad altri regolamenti approvati dal Consiglio Federale. Tale disciplina deve essere oggetto di parere conforme da parte del Rappresentante permanente del Consiglio Federale.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.